

TI_GERICHTE 11.2001.59 vom 7. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.59

FR: TI_GERICHTE 11.2001.59 du 7 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.59 del 7 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Gli appellati ribadiscono anzitutto l'incompetenza per territorio della Delegazione tutoria di _____, sostenendo che la _____ è proprietaria di immobili in Italia, che la gestione degli stessi è sempre avvenuta in Italia e che la presenza a _____ è esclusivamente quella degli amministratori. Ora, l'art. 396 cpv. 2 CC stabilisce che la nomina di un curatore per l'amministrazione di una sostanza compete all'autorità tutoria del luogo dove è amministrata la maggior parte dei beni. Decisivo non è il luogo ove i beni si trovano, ma quello dove essi sono amministrati (Deschenaux/Steinauer, *Personnes physiques et tutelle*, 4 a edizione, n. 1122a pag. 420). Trattandosi di nominare un curatore a una persona giuridica, è competente inoltre l'autorità tutoria del luogo dove si riuniscono gli amministratori, luogo che non corrisponde necessariamente a quello del loro domicilio; in via sussidiaria è data la competenza dell'autorità tutoria alla sede della persona giuridica (Schynder/Murer in: *Berner Kommentar*, n. 47 ad art. 396 CC). In concreto, salvo l'esistenza di due fondi in Italia, non vi sono indicazioni sulla consistenza complessiva del patrimonio della _____. A _____, tuttavia, risiedono il presidente del consiglio di amministrazione (_____) e un membro dello stesso (_____). _____ nella sua corrispondenza avente per oggetto la _____ utilizza la carta intestata della fiduciaria _____ di _____, della quale è membro e _____ direttore. Considerato che gli appellati ammettono che la gestione degli immobili in Italia è intervenuta anche in Svizzera ad opera del consiglio di amministrazione – e per esso dal dott. _____ (osservazioni, pag. 2) – senza che vi siano elementi che permettano di dire che la gestione avveniva in Italia ad opera di rappresentanti o procuratori, non vi sono motivi nella fattispecie per disconoscere la competenza dell'autorità tutoria di _____. Comunque si opini al riguardo, la questione nulla influisce – come si vedrà in appresso – sull'esito della procedura.

E. 3

. Gli appellanti affermano che _____ e l'_____ Il _____ non erano legittimati a impugnare la decisione della Delegazione tutoria di _____. Ora, contro la nomina di un curatore è data la facoltà di ricorrere in applicazione dell'art. 420 CC, cui rinvia l'art. 397 cpv. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit. , pag. 422 n. 1127; Geiser in: *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht* , ZGB I/2, Basilea 1999, n. 19 ad art. 397 CC). La legittimazione spetta a “ogni interessato” (art. 420

cpv. 1 CC), ovvero a chiunque giustifichi un interesse legittimo. La facoltà di impugnare la successiva decisione dell'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC) non può – con ogni evidenza – essere meno ampia. In caso di curatela a favore di una persona giuridica, solo chi è suscettibile di subire pregiudizio dall'assenza di un rappresentante può sollecitare la nomina di un curatore (DTF 120 II 8 consid. 2b, 71 II 214 consid. 1). In concreto, sebbene la questione sia ancora controversa, la qualità di _____ di nuovo azionista unico della _____ (consid. C) conferisce a quest'ultimo un interesse giuridico proprio e rilevante a contestare la designazione di un curatore a una società avente un'amministrazione che già detiene i poteri di rappresentanza. Più delicata appare l'interesse giuridico proprio (e rilevante) dell'_____ Il _____ La questione può nondimeno rimanere indecisa, la procedura di ricorso potendo essere promossa anche dal solo azionista.

E. 4

Gli appellanti ripetono che la nomina di un curatore non è chiesta per sostituire l'amministrazione, ma per dare mandato a un legale italiano di promuovere causa nell'interesse della società. Essi rilevano che l'incertezza sulla titolarità del pacchetto azionario impedisce la delibera di decisioni societarie, sicché gli interessi sociali risultano gravemente e durevolmente compromessi. Gli appellanti fanno valere la necessità di convenire in giudizio l'_____ Il _____ in vista di ottenere la rescissione del contratto di compravendita del 24 maggio 1997 poiché questa non ha fatto fronte ai proprio impegni e ha pesantemente ipotecato l'immobile acquistato. L'azione da promuovere non costituisce un doppione con altre già promosse, poiché persegue altre finalità e le parti sono diverse. a) Per l'art. 393 cpv. 4 CC l'autorità tutoria nomina un curatore nel caso in cui manchino gli organi necessari di una corporazione o di una fondazione, come pure quando non sia altrimenti provveduto all'amministrazione. La misura, che si applica a tutte le persone giuridiche, è di natura sussidiaria, nel senso che costituisce l'ultima ratio e va ordinata con riserbo (DTF 126 III 500 consid. 3a con riferimenti; Langenegger, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 17 ad art. 392; Schynder/Murer, op. cit., n. 60 ad art. 393; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2 a edizione, pag. 136 seg.). Il diritto tutorio, del resto, è destinato prioritariamente a proteggere le persone fisiche (DTF 126 III 500 consid. 3a con riferimenti). La nomina di un curatore si prospetta qualora una persona giuridica sia priva degli organi necessari, ad esempio perché gli amministratori siano deceduti o di ignota dimora e nessun altro possa assumerne la gestione temporanea, così come nel caso in cui gli amministratori siano inoperosi, ad esempio perché malati o perché versino in collisione d'interessi e non sia possibile procedere entro breve alla loro sostituzione (Langenegger, op. cit., n. 17 ad art. 392 CC). La nomina di un curatore non è invero limitata ai casi citati, l'enumerazione dell'art. 393 n. 4 CC non essendo esaustiva (DTF 126 III 501 consid. 3a). b) Nel caso in esame la _____ ha un consiglio di amministrazione validamente nominato, iscritto nel registro di commercio, composto di due persone (doc. A). Né dagli atti risulta che in qualche maniera l'amministrazione non possa operare. Neppure interpretando nel modo più estensivo il presupposto di "mancanza dell'organo necessario all'amministrazione", come pretendono gli appellanti (appello, pag. 8), la gestione della società risulta essere paralizzata o impossibilitata ad agire. Su questo punto l'appello è destituito di fondamento.

E. 5

Gli appellanti si dolgono che gli amministratori rifiutano di promuovere causa poiché l'assemblea generale non potrebbe deliberare su tale questione, la titolarità del pacchetto azionario essendo controversa, e insistono per la nomina di un curatore con il compito di incaricare un legale italiano. La nomina di una curatela per l'esecuzione di un singolo atto di amministrazione è invero possibile (L. angenegger, op. cit., n. 16 ad art. 392 CC con riferimenti), tanto più che in situazioni particolari la curatela di una società può essere decisa non solo per i casi elencati all'art. 393 n. 4 CC, ma anche in applicazione analogica dell'art. 392 cpv. 2 CC (DTF 126 III 501 consid. 3a in fine). Ciò non si giustifica tuttavia nel caso precipuo. Certo, è possibile che l'assemblea generale della società non possa validamente deliberare, ma la legge non contempla tra le competenze di tale organo quello di decidere sulla promozione di azioni giudiziarie, né ciò sembra essere previsto dagli statuti (art. 698 cpv. 2 CO). È pertanto competenza del consiglio di amministrazione, sotto propria responsabilità, deliberare sulla questione (art. 716 CO). E siccome non risulta, né è preteso, che gli amministratori abbiano interessi propri in conflitto con quelli della società, non è data a divedere la necessità di un intervento. Per il resto la nomina di un curatore non è una misura che deve aiutare una società a superare difficoltà interne (SJ 1988 pag. 16 con riferimenti; Rep. 1967 pag. 101). La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare per altro che essa non si giustifica in seguito a meri conflitti interni tra azionisti che si contendono l'amministrazione della ditta, almeno finché uno di loro detenga il potere di rappresentanza, quand'anche la sua designazione sia giudizialmente contestata (JdT 1969 pag. 379 consid. 1). Ne discende, in ultima analisi, che l'appello è destinato all'insuccesso anche sotto questo profilo.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e gli appellanti rifonderanno alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili alla Commissione tutoria regionale 1, che ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia l'art. 159 cpv. 2 OG). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a _____ e all'_____ Il _____, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____ i, _____. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria _____